



PSQ 014 Approvvigionamenti – Mod. 1 Rev. 0

lc_tn /2022/4.5/SM Repertorio determine del dirigente scolastico
--

Oggetto: *Applicazioni disposizioni in materia di divieto di fumo.*

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue:

La legge 11 novembre 1975, n. 584, ha introdotto il divieto di fumo in determinati locali, tra i quali le scuole e sui mezzi di trasporto pubblico.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 dicembre 1995, recante “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/1996, stabilisce che le Amministrazioni e gli enti pubblici esercitano i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell’ambito dei propri uffici e delle proprie Strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende, sulle istituzioni da essi dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici in regime di concessione.

La suddetta Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 dicembre 1995, chiarisce che il divieto trova applicazione, oltre che nei luoghi nominativamente indicati dall’art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica Amministrazione e dalle aziende pubbliche per l’esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l’esercizio delle relative attività, sempre che si tratti di locali aperti al pubblico, intendendosi come tali i locali ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

L’atto di intesa di data 21 dicembre 1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1996, riproduce sostanzialmente i contenuti della sopra citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sancendone l’applicabilità alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché alle Amministrazioni, istituzioni ed aziende da esse dipendenti o vigilate.

La delibera della Giunta provinciale n. 3563 di data 29 marzo 1996, concernente “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici” recepisce la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995”.

Con deliberazione n. 853 in data 23 aprile 2004 la Giunta provinciale ha aggiornato le “Disposizioni organizzative per l’attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale”

La circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001, concernente “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85 stabilisce indicazioni in materia del divieto di fumo.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" modifica, inasprendole, le sanzioni amministrative disposte dall'art. 52, comma 20, della stessa legge, tanto nei confronti del trasgressore al divieto di fumo (di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584), quanto verso chi ometta di





Liceo "Andrea Maffei"

Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) Tel 0464553511 Fax: 0464552316 - mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza del divieto medesimo (obbligo previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584.

La circolare 100/540.0/288 del 9 gennaio 2002, del Ministro della Salute, in concomitanza con l'inasprimento delle sanzioni, disposte dalla legge finanziaria sopra citata, ha richiamato ancora una volta le responsabilità delle Amministrazioni pubbliche nel garantire la più ampia applicazione della normativa in materia di divieto di fumo, preannunciando peraltro l'impegno del Governo ad esercitare un'adeguata attività di vigilanza, anche attraverso controlli a campione da parte di "nuclei dei Carabinieri per la sanità".

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 di data 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti" dispone che siano individuati dai singoli Dirigenti i locali in cui è vietato fumare disponendo contestualmente la nomina di designazione di uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, alla verbalizzazione nonché alla redazione ed inoltro del rapporto.

L'articolo 18, comma 2 della L.P. 22 dicembre 2004 n. 13, dispone che con decorrenza dalla data del 10 gennaio 2005, è fatto divieto " di fumare in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto ".

L'Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3, stabilisce precise disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori.

Verificato che presso le strutture in cui è ospitato il Liceo "Andrea Maffei" non sussistono locali tali da adibire all'uso esclusivo da parte dei fumatori e considerato il fine educativo e formativo proprio dell'attività istituzionale dell'Istituto che si manifesta in iniziative rivolte alla lotta al tabagismo.

Considerato che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di fumo, da parte del personale dipendente dall'Amministrazione, può altresì costituire comportamento rilevante ai fini disciplinari.

A modifica ed integrazione della determinazione n. 67 di data 15 settembre 2020,

d e t e r m i n a

1. di istituire il divieto di fumo in tutti i locali del Liceo "Andrea Maffei" negli immobili:

- Sede centrale ubicato in Riva del Garda, Viale F.A. Lutti, n. 7
- Succursale ubicato in Riva del Garda, Largo Marconi, 1 – ex ospedale civile -
- Succursale ubicato in Riva del Garda, Via Marconi, 5 – presso Conservatorio "Bonporti"

compresi i corridoi, gli archivi, i servizi igienici, il giroscale, tutti gli altri locali e gli spazi esterni di pertinenza;

2. di nominare i Signori Prof.ssa Aiardi Beatrice, Prof.ssa Benzi Laura, Prof.ssa Bertoldi Alessandra, Prof. Brighenti Mattia, Prof. Calisti Bruno, Prof. Cassisa Marco, Prof. Cutroni Riccardo, Prof.ssa Forti Giulia, Prof. ssa Lotti Clara, Prof. Michelotti Marco, Prof. Minghetti Paolo, Prof. ssa Morandi Laura, Prof. Pulvirenti Emanuele, Prof. Toniatti Marco funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla





Liceo "Andrea Maffei"

Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) Tel 0464553511 Fax: 0464552316 - mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

verbalizzazione delle violazioni amministrative, di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, nei locali del Liceo "Andrea Maffei", nei quali risulta affisso il cartello di divieto di fumo, negli immobili utilizzati dal Liceo "Andrea Maffei", ubicati in Riva del Garda ed elencati al precedente punto 1.

3. di dotare i Signori Prof.ssa Aiardi Beatrice, Prof.ssa Benzi Laura, Prof.ssa Bertoldi Alessandra, Prof. Brighenti Mattia, Prof. Calisti Bruno, Prof. Cassisa Marco, Prof. Cutroni Riccardo, Prof.ssa Forti Giulia, Prof. ssa Lotti Clara, Prof. Michelotti Marco, Prof. Minghetti Paolo, Prof. ssa Morandi Laura, Prof. Pulvirenti Emanuele, Prof. Toniatti Marco, citati al punto 2, del tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Servizio per il Personale, di cui al punto 8) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";

4. di dare atto che i Signori Prof.ssa Aiardi Beatrice, Prof.ssa Benzi Laura, Prof.ssa Bertoldi Alessandra, Prof. Brighenti Mattia, Prof. Calisti Bruno, Prof. Cassisa Marco, Prof. Cutroni Riccardo, Prof.ssa Forti Giulia, Prof. ssa Lotti Clara, Prof. Michelotti Marco, Prof. Minghetti Paolo, Prof. ssa Morandi Laura, Prof. Pulvirenti Emanuele, Prof. Toniatti Marco citati al punto 2, nello svolgimento delle funzioni di cui al presente provvedimento, sono tenuti ad attenersi alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta provinciale n. 2713 del 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Prof. Paolo Andrea Buzzelli -

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06/12/1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.





Liceo "Andrea Maffei"

Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) Tel 0464553511 Fax: 0464552316 - mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dall'art. 31 e seguenti della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23

